

STATUTO

Articolo 1 *Costituzione*

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Autoambulanza –Avis" con sede in Esine (BS) Via A. Manzoni n° 35 in forma d'associazione non riconosciuta.

La qualificazione di Organizzazione di Volontariato con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima

Articolo 2 **Statuto**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n° 266/1991, della Legge Regionale n° 22/1993, del D.Lgs. n° 461/97 che attribuisce ad essa la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3 *Modifiche allo Statuto*

Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza della metà degli associati.

Articolo 4 *Oggetto e scopo*

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto rivolto alla generalità della popolazione, nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e potrà pertanto svolgere, a mero titolo esemplificativo, le proprie attività nelle seguenti aree di intervento:

- trasporto di infermi e malati;
- trasporto di bisognosi di cure;
- assistenza a manifestazioni, (a titolo esemplificativo: servizio di fiere, avvenimenti sportivi, cortei e gite collettive).
- la diffusione della cultura socio- sanitaria;
- l'insegnamento teorico e pratico dell'assistenza ai malati ed infermi;
- lo svolgimento di attività nell'ambito di convenzioni con il Comune di Esine e/o altre pubbliche amministrazioni od enti che ne facciano richiesta;
- l'organizzazione di convegni o conferenze a carattere socio-sanitario;
- la partecipazione ad altri Enti od Associazioni, senza fini di lucro, che abbiano finalità affini o complementari;
- la messa in atto di qualunque iniziativa necessaria al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Viene escluso il servizio di pronto soccorso per infortunati ed il trasporto di alienati.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

Articolo 5 **Ammissione**

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità della stessa e si impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa che fosse stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta.

Le iscrizioni dei nuovi soci decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Articolo 6

Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È per tanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione, e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

I soci non possono stipulare con l'Associazione alcun rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi. L'associazione può inoltre avvalersi di collaboratori occasionali o coordinati e continuativi esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

All'interno dell'Associazione possono esistere le seguenti categorie di Soci:

- soci ordinari: sono i soci che contribuiscono al raggiungimento delle finalità dell'Associazione con la propria attività;
- soci sostenitori: coloro i quali pur non effettuando l'attività di trasporto ammalati, contribuiscono con mezzi finanziari;
- soci onorari: coloro che per particolari meriti acquisiti verso l'Associazione ne siano giudicati degni con voto unanime del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 8

Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha l'efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di receso.

Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale associativa, se prevista.

Articolo 9

Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata

dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 14 del presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Articolo 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 11

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Articolo 12

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno (entro il trenta aprile) per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai Revisori dei Conti, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa, oppure mediante avviso pubblico affisso presso la sede sociale almeno 10 giorni prima di quello previsto per l'assemblea.

L'Assemblea deve pur essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 13

Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo del Collegio dei Revisori dei Conti.
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- e) e delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 14

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di una delega.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

Articolo 15

Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti; ogni soci ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti, soci ordinari, sostenitori e onorari, in regola con il pagamento della quota annuale associativa se prevista.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di quattro anni.

Il Presidente dell'Avis entra come membro di diritto.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, rispettando la graduatoria dei voti ottenuti alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, uno o più vice presidenti e un Segretario – tesoriere. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Aderenti.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente più anziano, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 17

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri Consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dura in carico quattro anni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario-tesoriere cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandole di idonee relazioni.

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea provvede contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo alla nomina di tre revisori dei conti, con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l'anno. I componenti del collegio durano in carica quattro anni.

L'incarico di Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo.

Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi Libri, danno pareri sui bilanci.

Articolo 19

Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a. dei beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative se deliberate;
- b. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore;

contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;

contributo da privati;

contributo da enti pubblici e da enti privati

attività produttive e commerciali marginali;

di ogni altro tipo di entrata.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 20

Contributi

I con tributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 21

Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari, le eredità e i legati, sono accettati con beneficio d'inventario dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

L'Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; i beni di proprietà di aderenti o di terzi sono conferiti in comodato all'Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera assembleare che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 22

Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è previsto un bilancio preventivo e uno consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alle loro letture. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 23

Responsabilità e assicurazione

Gli aderenti all'Associazione, che prestano attività di volontariato, sono assicurati per l'infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti dalla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale stessa.

Articolo 24

Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'art. 5 comma 4 della legge n° 256/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento, dando la priorità all'AVIS Intercomunale di Esine – Berzo – Piancogno.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 25

Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria che dovesse insorgere tra i soci o alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa a giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo da due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Articolo 26

Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.